



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**DIRIGENZA**

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO  
Tel.: 011/432.7601– Fax: 011/432.7515 - E-mail: : dirigenza.tribunale.torino@giustizia.it

OGGETTO: Duplicazione delle iscrizioni a ruolo - Iscrizione a ruolo telematica, per errore, presso il Tribunale di Torino di procedimento, tra le medesime parti e con il medesimo oggetto, iscritto anche presso altro Tribunale.

Torino, 20 dicembre 2018

Ai Responsabili di:

- Ufficio PCT
- Ufficio Recupero Crediti Civile
- Cancellerie Civili

e p.c.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
TORINO

A seguito ed integrazione della nota di questa Dirigenza in data 6/6/2018, avente ad oggetto *Duplicazione delle iscrizioni a ruolo*, si precisa che alla casistica descritta in tale nota occorre aggiungere l'iscrizione a ruolo telematica, per errore, presso il Tribunale di Torino di procedimento, tra le medesime parti e con il medesimo oggetto, iscritto anche presso altro Tribunale.

Anche in questo caso, pertanto, vale quanto stabilito nella nota sopra citata e, in particolare, **non è dovuto e non va richiesto il contributo unificato**.

Si allega copia della nota 6/6/2018.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Reggente  
dott.ssa Rita Smeralda Coletta





**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**DIRIGENZA**

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO  
Tel.: 011/432.7601 – Fax: 011/432.7515 - E-mail: : dirigenza.tribunale.torino@giustizia.it

OGGETTO: Duplicazione delle iscrizioni a ruolo.

Torino, 6 giugno 2018

Ai Responsabili di:

- Ufficio PCT
- Ufficio Recupero Crediti Civile
- Cancellerie Civili

e p.c.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
TORINO

Nella gestione dei depositi telematici è emerso il fenomeno, pressoché sconosciuto nella gestione cartacea dei registri di cancelleria, della duplicazione delle iscrizioni a ruolo. Si è infatti constatato che in alcuni casi gli Avvocati trasmettono telematicamente più volte per errore il medesimo atto introduttivo per le seguenti ragioni:

- avevano ritenuto che il primo deposito non fosse stato effettivamente trasmesso per malfunzionamento dei sistemi informatici propri o dell'amministrazione;
- perché nelle more dell'accettazione delle primo invio da parte della cancelleria, avevano pensato che quell'invio non fosse stato ricevuto per il decorso dei giorni;
- perché all'atto della trasmissione del primo invio avevano ricevuto un avviso di errore o di eccezione che li aveva indotti a ripetere il deposito, nel dubbio sulla validità del deposito stesso;
- infine, perché, nell'intento di integrare la documentazione afferente il primo deposito, avevano utilizzato per errore lo schema dell'atto introduttivo, anziché quello del deposito di atto in corso di causa.

In tutti i casi predetti laddove la cancelleria non aveva rifiutato il deposito in quanto "atto già pervenuto", ma accettato non avvedendosi dell'errore, si ha avuto come conseguenza l'iscrizione a ruolo di un nuovo procedimento, con conseguente attribuzione di un nuovo numero di ruolo, tra le medesime parti e il medesimo oggetto.

Occorre perciò stabilire un **protocollo di gestione dei fascicoli doppi o addirittura multipli** così generati, sia dal lato processuale sia dal lato del versamento o meno del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 DPR 115/2002.

A) ASPETTO PROCESSUALE.

I procedimenti così iscritti altro non sono che un duplicato del primo invio iscritto a ruolo o una integrazione documentale del medesimo.



E' evidente che i procedimenti così generati non possono aver corso e devono essere annullati il prima possibile per evitare inutili attività processuali da parte di tutti i soggetti del processo.

L'annullamento non può che originare da una **espressa dichiarazione, da depositarsi telematicamente, dell'Avvocato che ha effettuato il deposito multiplo** o per errore oppure utilizzando uno schema improprio.

A seguito del ricevimento della dichiarazione dell'Avvocato, il procedimento verrà "annullato" dalla cancelleria utilizzando la specifica voce presente sul registro informatico.

Dell'evento deve essere data notizia, rispettivamente, al Presidente del Tribunale, al Presidente di Sezione o al Magistrato assegnatario, a seconda dello stato in cui versa il procedimento erroneamente iscritto.

#### B) CONTRIBUTO UNIFICATO E ANTICIPAZIONI FORFETTARIE

Dalla iscrizione a ruolo (tranne che nel caso di esenzione assoluta) discende l'obbligo di **pagamento del contributo unificato e della quota forfettaria** ma, nel caso in cui si proceda ad annullamento dell'iscrizione a ruolo nelle ipotesi di cui al punto a), **non è dovuto e non va richiesto**, mancandone i presupposti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Reggente  
dott.ssa Rita Smeralda Coletta

